

SEGRETERIA NAZIONALE

Roma, 17/03/2022

Prot. n°. 04/06/SN

A S.E. il Prefetto di Bologna

Sua sede

TPER

Dott. Filippo Palombini

Responsabile Risorse Umane e Organizzazione

Dott. Paolo Paolillo

Direttore

Oggetto: Richiesta di intervento. Osservazioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori mobili del settore TPL urbano ed extraurbano.

La scrivente Organizzazione Sindacale SLM FAST-CONFESAL, in merito alle procedure di conciliazione, svoltosi il 1° marzo 2022 in videoconferenza con esito negativo, stigmatizza il pregiudizievole atteggiamento sui problemi alla base della vertenza, considerati pretestuosi dai rappresentanti della prefettura e di Tper.

Al contrario, la richiesta è più che fondata. A tal proposito, si fa presente che Tper con nota del 12 NOV. 2020 prot. TPR000185823 (che si allega alla presente) comunica alla scrivente la rigorosa applicazione della legge 138/58 (ormai superata) nella programmazione dei turni di servizio e lascia il dubbio che i collegamenti regionali affidatogli in concessione possano essere tutte inferiori ai 50 km, salvo l'unilaterale interpretazione dell'azienda che potrebbe provvedere a frazionare i collegamenti in concessione superiori ai 50 km in più corse inferiori ai 50 km pur facendo coincidere gli orari di arrivo e partenza al capolinea intermedio.

Per effetto di quanto sopra, la scrivente, vista l'indisponibilità di Tper a confrontarsi nel merito e non avendo avuto riscontro alle Ns osservazioni del 20/11/2020 (si allega in copia), ha riaperto una nuova procedura per richiamare l'attenzione di Tper all'obbligo del rispetto della normativa vigente per i lavoratori mobili. Nello specifico, sembra emergere, una mancata applicazione degli obblighi previsti dall'art. 178 CdS (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112 che ha recepito a sua volta l'accordo AETR sottoscritto a Ginevra nel 1970) e dell'art. 179 CdS (Cronotachigrafo e limitatore di velocità) relativamente ai periodi di guida, alle pause e ai riposi dei lavoratori mobili (Autisti) D.lgs. 234/2007 che recepisce la Direttiva 15/2002, andando ad incorrere nelle sanzioni previste all'art. 174 del CdS.

Dall'estrema sintesi su esposta, si evince che il Ns Ordinamento – nel disporre l'applicazione delle norme del Regolamento CE 561/2006 o in difetto dell'accordo AETR per i lavoratori mobili – si concentra, solo ed esclusivamente, nella differenziazione dei mezzi di trasporto con cui si svolge l'attività lavorativa: 1) Art. 179 CdS: mezzi muniti di cronotachigrafo; 2) Art. 178 CdS: mezzi sprovvisti di cronotachigrafo. Pertanto, ogni riferimento normativo relativo alla legge 138/1958 per i servizi di trasporto extraurbano e al RDL 2328 del 1923 per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri, è improprio in quanto dette normative sono state sostituite, rispettivamente, dal Regolamento 561/2006 per quanto riguarda la prima e dall'accordo AETR o AETS la seconda (legge 112/76).

Inoltre, appare utile segnalare che, in detta azienda, il prospetto paga (art. 39 comma 5 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008), sembra non riportare fedelmente l'orario di lavoro complessivo giornaliero.

È evidente che qualora dovessero essere accertate tali eventuali inadempienze, oltre a comportare le sanzioni previste dall'art. 174 del CdS, potrebbero, relativamente al prospetto paga, ipotizzarsi danni nei confronti dell'INPS, dell'INAIL, dell'Agenzia delle Entrate e dei lavoratori per le spettanze dirette e indirette non retribuite.

Relativamente al Consiglio di Disciplina, previsto dall'art.54 del RD 148/31 allegato A, si precisa che la Suprema Corte con le sentenze 12490/15 e 855/17 ha confermato l'obbligo per tutte le aziende autoferrotranviarie - ad eccezione delle sole gestioni governative - di istituire il Consiglio di Disciplina, organo essenziale di garanzia nell'ambito della procedura disciplinare. Inoltre è bene precisare che la scrivente non ha avuto alcun riscontro da parte della Regione Emilia e Romagna in merito alle reiterate richieste in merito.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo - 04/08/2008 - n. 144 (che recepisce la Direttiva 22 del 15 marzo 2006) e in linea con la Circolare Congiunta del Ministero degli Interni prot. N 300/A/6262/11/111/20/3 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 17598 del 22 luglio 2011, si chiede di un Vs intervento per agevolare il confronto con Tper sulla corretta applicazione della normativa vigente sull'orario di lavoro del personale mobile o, qualora dovesse perdurare l'indisponibilità di Tper, di coordinare il controllo e l'analisi dei turni di servizio dei lavoratori mobili di Tper e delle aziende pubbliche di TPL che svolgono attività sul territorio di Vs competenza per accertare eventuali violazioni a quanto previsto dall'art. 30 legge 120/2010.

Per quanto sopra, al fine di evitare azioni vertenziali che danneggiano i cittadini utenti, di tutelare la sicurezza stradale, l'integrità dei passeggeri e la salute e gli interessi dei lavoratori, con riserva di tutela, si sospende la procedura in atto in attesa di Vs cortese sollecito riscontro.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale SLM Fast Confsal
(Teodoro Pappalardo)



Il Segretario Nazionale SLM Fast Confsal
(Vincenzo Multari)

